



Città di Lentini
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER L’AFFIDAMENTO DELL’IMPIANTO “ANGELINO NOBILE”

L’anno, il giorno del mese di presso la residenza comunale, con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

il Comune di Lentini C.F. 00183900893, indicato successivamente nel seguente atto come “Comune o soggetto concedente”, in persona del Coordinatore del Settore _____, incaricato della Posizione Organizzativa con decreto del Sindaco n. ____ del _____, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. ____ del _____

E

l’associazione sportiva, indicato successivamente nel seguente atto come soggetto “Concessionario”, con sede in, via, C.F / P. IVA, in persona del Sig., nato a, il, residente a in via, che interviene in qualità di

VISTA la Direttiva Comunitaria Concessioni 2014/23/UE art.li 75,76,77, 78,79 e 43;

VISTO il D. Lgs 36/2023 art. 189 e 192;

PREMESSO che l’art. 90, comma 25, della legge 289 del 2002, così come modificato dall’art. 6 del D. Lgs n. 38 del 28 febbraio 2021, prevede che nei casi in cui l'Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

VISTA la Delibera di G.M. n. _____ del _____ contenente criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;

PRESO ATTO delle risultanze dell'istruttoria agli atti del 1° Settore – Servizio Sport ed aventi ad oggetto l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione dell'impianto sportivo “Angelino Nobile”, tra le parti, come sopra generalizzate,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO

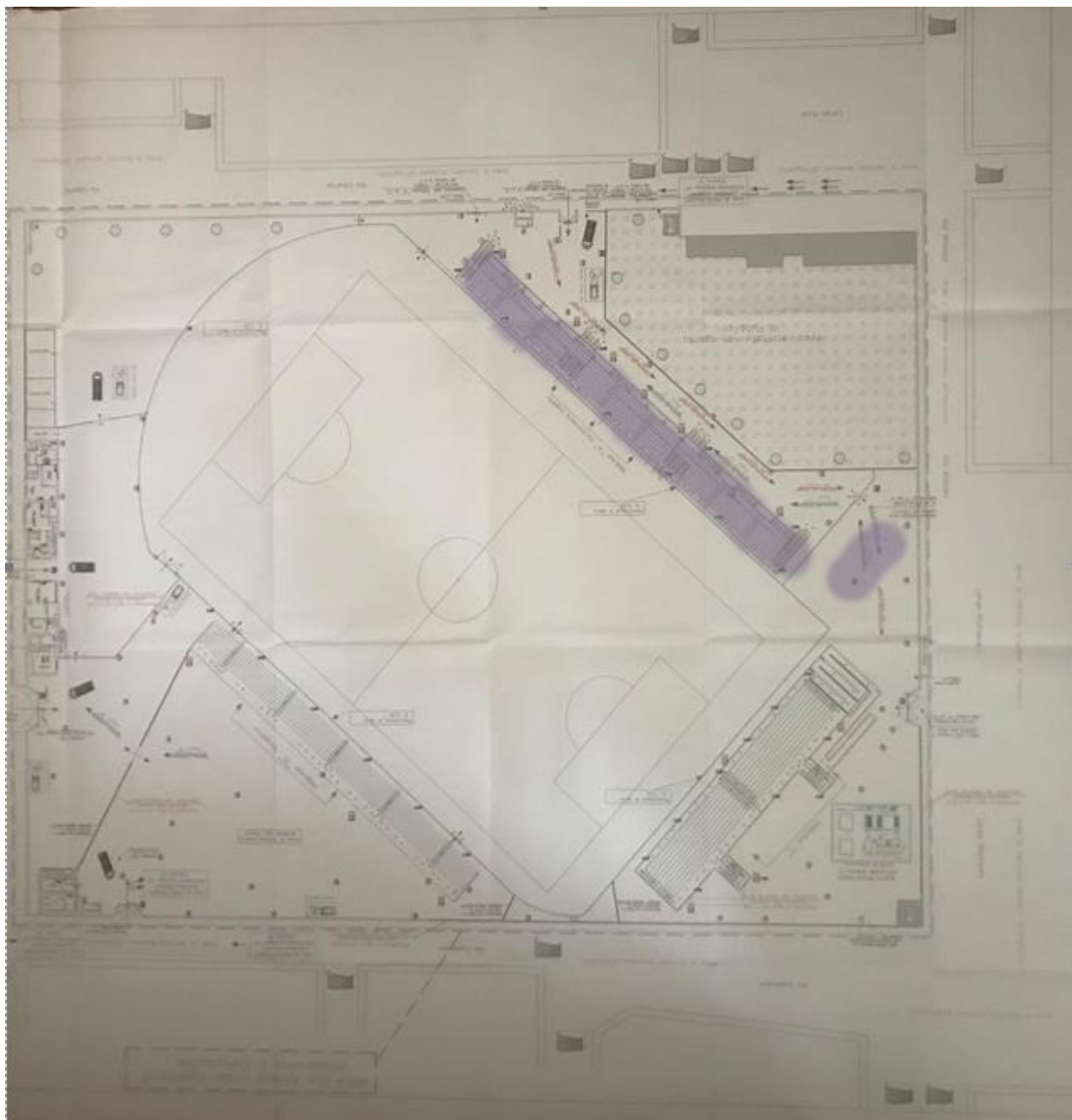
1. Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolti al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio mediante la gestione del seguente impianto sportivo situato nel Comune:

- Impianto sportivo denominato: Stadio comunale “Angelino Nobile”;
- Identificazione dell'immobile: Fg. 67, partt. 197, 1346, 1347, 1348.

Beni strumentali presenti

- n. 3 scrivanie;
- n. 16 sedie (8 bianche ed 8 nere);
- n. 3 sedie da scrivania;
- n. 3 librerie;
- n. 3 cassettiere;
- n. 13 panche grandi;
- n. 1 panca media;
- n. 2 panche piccole;
- n. 2 sgabelli;
- n. 1 Macchina falciatrice semovente a lama rotativa;
- Impianto Termo Idraulico a servizio dei locali spogliatoi;
- Impianto Irriguo manto erboso;
- Vasca e pompa di rilancio a servizio dell'impianto di irrigazione;
- Attrezzi minuti vari.

Planimetria



*Le parti evidenziate ed esattamente:

- Locali sotto la tribuna "A";
- Base in cemento ex tensio-statico;

sono escluse fra gli immobili della presente convenzione in quanto destinate ad essere oggetto di altri interventi da parte dell'A.C.;

Aerofotogrammetria



*Le parti evidenziate ed esattamente:

- Locali sotto la tribuna "A";
- Base in cemento ex tensio-statico;

sono escluse fra gli immobili della presente convenzione in quanto destinate ad essere oggetto di altri interventi da parte dell'A.C.;

Art. 2

Definizioni

Gestione dell'impianto: tutte le attività per garantire il suo corretto e funzionale uso secondo gli scopi per il quali è stato realizzato.

Le attività comprendono:

- le attività “**propedeutiche e/o strumentali**” al suo utilizzo; ossia le pulizie, la manutenzione delle strutture, la vigilanza dei locali, l’apertura e la chiusura degli immobili che costituiscono il complesso sportivo;
- le attività “**accessorie**” di sfruttamento economico delle entrate che derivano dall’uso dell’impianto da parte dei singoli e da parte delle Società/Associazioni Sportive che vi si recano e che pagano per utilizzare la struttura, e dall’espletamento di eventi e spettacoli musicali, da cui deriva l’incasso dei biglietti sia per gli eventi sportivi organizzati nel corso della stagione sportiva che dai vari spettacoli organizzati nel succitato impianto sportivo.

Gestione dell’attività sportiva: l’attività sportiva svolta all’interno dell’impianto in aderenza alle regole e alla disciplina del CONI.

Art. 3

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1. Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità primaria di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini, di poter usufruire di impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento di iniziative con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere una elevata quantità di pubblico.
2. Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dell’impianto dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento principalmente dei seguenti obiettivi:
 1. organizzazione di iniziative sportive proposte direttamente dal Concessionario volte sia alla promozione che alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);
 2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
 3. partecipazione nella organizzazione di interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione Comunale.

Art. 4

GESTIONE DELL’ IMPIANTO

1. Premettendo che gli Oneri relativi all’esercizio delle attività svolte all’interno dell’impianto sportivo sono interamente a carico del Concessionario, la gestione ordinaria dell’impianto deve espletarsi nel modo seguente:

A carico del concessionario:

1. servizio di pulizie ad ogni uso della struttura, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
4. manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, citofoniche, comandi apri porta, di illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
5. manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
6. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e W.C. fino alla fossa biologica;
7. manutenzione delle porte e delle serrature;
8. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
9. manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
10. manutenzione del terreno di gioco ed al relativo manto erboso nel modo seguente:
 - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il Concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno erboso asportato durante le partite, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
 - dovrà essere effettuata l'irrigazione anche con cadenza giornaliera nel periodo estivo, e comunque ogni qual volta il manto erboso necessiti di intervento irriguo al fine di evitare eventuali stress idrici;
 - rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
 - taglio dell'erba almeno una volta a settimana nel periodo primaverile-estivo e comunque al bisogno durante gli altri periodi dell'anno;
 - concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;
11. predisposizione e manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;
12. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;

13. manutenzione apparecchiature di allarme;
14. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;
15. intestazione e pagamento di tutte le utenze (gas, luce, acqua, telefono, tassa/canone rifiuti, ecc.).

2. Le seguenti attività saranno poste in essere direttamente del Concessionario e per tutta la durata della convenzione.

3. Il Concessionario si obbliga al rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

A carico del Comune saranno gli oneri derivanti da interventi di manutenzione straordinaria, salvo danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del Concessionario;

Art. 5

USO DEGLI IMPIANTI

1. Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal Concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il Concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'Amministrazione Comunale concedente per lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col Concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il Concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. da terzi (società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2, previo assenso del Concessionario. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipula della presente convenzione dal Comune. Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.
- d. possibilità per il Concessionario di organizzare eventi con la vendita di biglietti al pubblico, nei limiti della capienza autorizzata della struttura; Tali attività devono essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su specifica richiesta;

devono, in ogni caso, essere compatibili e funzionali con l'impianto da gestire e non arrecare danni allo stesso.

- e. Sulla vendita dei biglietti, trattandosi (limitatamente alle attività di cui al punto d.) di servizi a rilevanza economica, il Concessionario dovrà versare al Comune una quota del 10% al lordo degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti, così come da regolamento comunale, anche a copertura dei costi sui correlati servizi (quali, ad es. trasporto e conferimento dei maggiori rifiuti prodotti in discarica, etc.).
- f. le spese di tutte le attività connesse alla effettuazione dell'evento, di tutti gli interventi di natura strutturale e delle eventuali opere necessarie alla organizzazione degli eventi (es. impianto di illuminazione, sostituzione del manto erboso con erba sintetica, etc.), sempre che gli stessi apportino migliorie all'impianto e non ne alterino destinazione d'uso e funzionalità, dovranno essere interamente a carico del Concessionario.

Al termine della concessione, a qualsiasi titolo, il Concessionario non avrà "nulla a pretendere" non solo per gli investimenti legati agli interventi/opere necessarie all'organizzazione degli eventi, ma anche per tutti i restanti investimenti.

- g. Le opere di cui al precedente capoverso devono, parimenti, essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, su specifica richiesta e, al termine del periodo di concessione, esse rimangono di proprietà e nella piena disponibilità dell'Ente, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
- h. Previsione di un congruo numero di giornate annue, in cui il Comune si riserva di utilizzare l'impianto per realizzare proprie manifestazioni/eventi;
- i. Il Concessionario assicurerà in termini di Servizi Sociali, tutta una serie di interventi a favore delle persone disagiate segnalate dal Servizio Sociale Comunale, come un numero non inferiore a 50 (cinquanta) abbonamenti gratuiti o così come previsto dall'Avviso, l'eventuale numero superiore di abbonamenti gratuiti offerti dal potenziale concessionario in fase di offerta migliorativa;
- j. Il Concessionario assume l'onere di consentire l'utilizzo del terreno di gioco e degli impianti annessi ad altra associazione o società regolarmente affiliata per lo svolgimento delle gare ufficiali previste nel calendario del campionato di pertinenza, compatibilmente con gli impegni ufficiali del Concessionario e previo pagamento a quest'ultimo, a titolo di rimborso spese (per predisposizione del terreno di gioco, pulizia dei locali utilizzati, manutenzione, utenze, manutenzione del verde all'interno delle strutture, ecc...), della tariffa, così di seguito determinata:

Calcolo quota a carico della squadra non affidataria dell'impianto

- **Costo annuale manutenzione manto erboso € 12.000,00**
- Coefficiente di riduzione Quota Manutenzione manto erboso per la squadra non affidataria dell'impianto in quanto disputa esclusivamente le partite ufficiali senza alcun giorno dedicato all'allenamento:
 $0,50 \times € 12.000,00 = € 6.000,00$ Quota da ripartire per le partite ufficiali (solo di campionato);
- N. partite Ufficiali :
fra partite di campionato ufficiale e quelle di altri campionati minori è stato calcolato un numero annuale di partite ufficiale di circa n. 25 dispute.
- Ripartizione costo unitario della manutenzione per partita ufficiale (solo di campionato):
 $€ 6.000,00 / n. 25 \text{ partite} = \underline{\underline{€ 240,00 \text{ Costo unitario per partita}}}$
- Coefficiente di riduzione del Costo unitario a partita in caso di Campionati con età dei giocatori inferiori ad anni 15:
 $0,50 \times € 240,00 = \underline{\underline{€ 120,00 \text{ Costo unitario per partita di campionati giocatori inferiori ad anni 15}}}$

Calcolo Costo energia per Docce ecc.

1,00 € più IVA a giocatore per ora

$€ 1,00 \times 22 \text{ giocatori} = € 22,00 + 22 \% \text{ IVA } € 4,84 = \underline{\underline{€ 26,84}}$

Costo Unitario per partita ufficiale per Campionati con giocatori di età inferiore ad anni 15 = € 146,84 arrotondato ad € 145,00

Costo Unitario per partita ufficiale per Campionati con giocatori di età superiore ad anni 15 = € 266,84 arrotondato ad € 265,00

2. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti previa comunicazione preventiva e compatibilmente con gli impegni ufficiali del Concessionario.
3. L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal Concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. e c.
4. Il Concessionario, per gli usi di cui alle precedenti punto 1 lettere b. e c. è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:
 1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
 2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
 3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

5. In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il Concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

Art. 6

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

1. Il Concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'Amministrazione Comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
2. Il Concessionario può usare gli impianti per effettuare le attività di seguito riportate:
 - a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
 - b. attività amministrative e sociali e di organizzazione di eventi;
 - c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.
3. Il Concessionario può incassare direttamente le seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:
 - a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi e organizzazione di manifestazioni ed eventi vari;
 - b. sponsorizzazione di iniziative sportive;
 - c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
 - d. contributi pubblici e privati;
 - e. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati.

Le parti concordano che tutte le entrate derivanti dallo sfruttamento economico dell'impianto devono essere rendicontate dettagliatamente dal Concessionario e devono essere integralmente utilizzate solo ed esclusivamente a beneficio dell'impianto stesso attraverso l'acquisto di attrezzature mobili e per lo sport, ovvero per spese di manutenzione ordinaria ovvero (in accordo con il Comune) di manutenzione straordinaria.

In nessun modo il Concessionario può essere retribuito, né in forma diretta né in forma indiretta.

Art. 7
ATTIVITÀ

1. Il Concessionario deve annualmente presentare all'Amministrazione Comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare, il progetto deve indicare:

- a. elenco dei campionati che interessano il Concessionario;
- b. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno, secondo un programma annuale da presentare all'A.C. entro il mese di febbraio di ogni anno e che dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato dall'A.C., fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie previste dalle normative vigenti a carico del concessionario, con obbligo di trasmissione delle stesse all'Ente, per le dovute verifiche e nell'ambito del potere di vigilanza/controllo in capo al concedente entro i trenta giorni che precedono l'evento. Il concessionario ha la possibilità di presentare singole autorizzazioni per eventi fuori programma;

Art. 8
DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

L'impianto non potrà essere ceduto a terzi, pena la risoluzione della presente convenzione.

Art. 9
SPAZI PUBBLICITARI DELL'IMPIANTO

Il Concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto oggetto della presente concessione rivolta esclusivamente ai fruitori dello spettacolo sportivo, osservando tutte le prescrizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia e in vigore.

L'installazione di nuove strutture ed impianti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi ecc...) è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

È data facoltà al Concessionario di sub concedere l'esercizio della pubblicità commerciale; in tale evenienza il Concessionario dovrà comunicare al Comune le generalità ed i requisiti del sub-Concessionario, per necessario gradimento. Se entro trenta giorni l'Amministrazione Comunale non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Concessionario è tenuto alla manutenzione ed alla costante verifica dei requisiti di sicurezza di tutti gli strumenti attraverso i quali esercita l'attività pubblicitaria.

L'installazione, l'utilizzazione e la rimozione di attrezzature per la pubblicità avverranno sotto la diretta responsabilità penale, civile e patrimoniale del Concessionario.

Il Concessionario e l'eventuale sub-Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi con il suddetto esercizio. È espressamente vietata l'installazione di impianti pubblicitari visibili dall'esterno dell'impianto sportivo; l'inosservanza del divieto è causa di risoluzione del presente rapporto di concessione con onere di ripristino dello stato dei luoghi a carico e in danno del Concessionario.

I contratti pubblicitari stipulati dal Concessionario non possono avere durata superiore a quella della presente convenzione.

Le entrate derivanti al Concessionario dall'applicazione delle tariffe d'uso del campo di calcio, della pubblicità confluiscono direttamente nel bilancio del Concessionario e vengono utilizzati a copertura dei costi di gestione e reinvestite per il miglioramento dell'impianto.

Art. 10

DURATA

1. La presente convenzione avrà durata quinquennale a decorrere dalla sottoscrizione della presente convenzione.
2. È facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC da inviarsi all'altra parte, con un preavviso di almeno 60 giorni e comunque non oltre il 30 giugno di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il Concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali è stata pagata una tariffa da parte degli utenti.
3. La stessa potrà essere prorogata (CdS 2157/22) , una sola volta e per la durata massima di un anno pari ad un quinto (art. 120 c. 9 D.Lgs 36/23), della durata dell'arco temporale previsto dalla presente concessione) a condizione che vengano posti in essere tutti gli interventi migliorativi proposti all'A.C. da parte del concessionario in fase di presentazione di offerta migliorativa finalizzata all'affidamento della presente concessione.

Quanto sopra al fine di preservare la conservazione del rapporto in funzione non solo dell'interesse pubblico alla continuità delle prestazioni e al risparmio di costi per l'amministrazione, ma anche dell'interesse del privato a non perdere gli investimenti programmati e a non essere costretto a derogare una prestazione in condizioni ormai squilibrate.

Essendo la presente concessione regolamentata dall'art. 189 del D.Lgs 36/23, non è prevista proroga Tecnica in materia di lavori pubblici ai sensi dell' art. 120 c. 11 D.Lgs 36/23.

4. È facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell'Amministrazione Comunale ovvero su proposta del Concessionario con apposito atto integrativo a patto che le succitate modifiche non siano sostanziali e previste dal art. 189 D.L.gs 36/2023.

5. ai sensi dell'art. 76 della Direttiva Comunitaria Concessioni:

“Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono trovarsi ad affrontare circostanze esterne che non era possibile prevedere quando hanno aggiudicato la concessione, in particolare quando l'esecuzione della concessione copre un periodo lungo. In questo caso è necessaria una certa flessibilità per adattare la concessione alle circostanze, senza ricorrere a una nuova procedura di aggiudicazione”; In ogni caso non sarà possibile una ulteriore proroga della concessione oltre quella prevista dalla presente convenzione.

Art. 11

VERIFICHE

1. Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:

- a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
- b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.

2. Al Concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.

3. La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'Amministrazione Comunale.

Art. 12

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento dell'attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Concessionario.

2. Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal Concessionario e ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 13

ASSICURAZIONI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del Concessionario che ne è il solo responsabile.
2. Il Concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il Concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
3. A copertura dei rischi del servizio il Concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di € 3.000.000 che rappresenta il massimale complessivo per sinistro riguardante le garanzie di responsabilità civile verso terzi (Rct) e verso i prestatori di lavoro (Rco).
4. Il Concessionario è tenuto inoltre a stipulare una polizza fidejussoria a titolo cauzionale pari ad € 100.000,00, su cui il concedente può rivalersi a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario

Art. 14

INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1. Nel caso di inosservanza da parte del Concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del Concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penali convenzionalmente stabilite, il Comune potrà ordinare al Concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei casi seguenti:
 - a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al Concessionario;
 - b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
 - c) in caso di interruzione del servizio causato da inadempimento del Concessionario.
2. Il Comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario.

3. È fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al Concessionario previa motivata delibera della Giunta Comunale.

Art. 15

AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

1. Il Concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività, sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. Deve curare tuttavia che l'impianto sia sempre conforme a tutte le discipline previste dal CONI inerenti all'esercizio delle attività sportive ivi praticate.
2. Si rende parte attiva, inoltre, per la cura e la predisposizione di tutto il necessario per ottenere l'omologazione ai fini della pratica sportiva.

Art. 16

CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione della presente convenzione è preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, viene devoluta al Tribunale di Siracusa.

Art. 17

SPESE E DOCUMENTAZIONE

Il Concessionario deve presentare ai fini della stipula della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. Statuto dell'associazione/ Società ;
- b. Elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. Iscrizione alla Camera di Commercio in caso di Società;
- d. DURC regolare in caso di società;
- e. Dichiarazione antimafia ex art. 80 D.Lgs 159/2011;
- f. Dichiarazione sul Conto Corrente dedicato sui flussi finanziari, in caso di società;
- g. Dichiarazione contenenti le seguenti voci:
 - di essere una A.S.D. / S.S.D. affiliata al CONI dal _____;
 - di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre liberamente con le Amministrazioni Pubbliche;
 - il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con

- soddisfazione di tutti gli adempimenti anche assicurativi, obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;
- l'insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione;
 - l'insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Lentini o di precedenti relativi a danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stessi;
 - di essere in regola, ai sensi dell'art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore;
 - di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
 - di aver preso conoscenza delle condizioni economiche attualmente previste per la gestione del complesso sportivo e di essere interessato a presentare propria proposta al riguardo.

Art. 18

NORME ANTICORRUZIONE

Il Concessionario si obbliga a rispettare le norme del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Lentini”, allegato al P.T.P.C.T. 2022/2024 e pubblicato nel sito ufficiale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”

Art. 19

RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto, ...